



# COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

---

## ORDINANZA N. 70 DEL 11-10-2024

**OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITA' DELL'ARIA. MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRESI QUELLI A BIOMASSA LEGNOSA E PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 15/10/2024 AL 30/04/2025**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.lgs. n. 155/2010 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10/11/2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di Giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permanganano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- nella stazione di riferimento di Via Lancieri di Novara a Treviso, di riferimento per il monitoraggio della qualità dell'aria per il Comune di Istrana, nel corrente anno 2023 si sono verificati 33 giorni di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> delle polveri PM10, e nell'ulteriore stazione di monitoraggio di Strada S. Agnese si sono verificati 34 giorni di superamento del medesimo limite. Considerato che entrambi i valori sono prossimi al limite massimo di 35 giorni annui di superamento del limite giornaliero si rende necessario, in linea con il principio di cautela, adottare le medesime misure previste dalla normativa vigente in caso di superamento del suddetto limite massimo di superamenti giornalieri;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del Benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

**RICHIAMATI** i seguenti atti della Regione Veneto:

- la DGR n. 2130 del 23/10/2012 di approvazione della "*Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155*" dove il Comune di Istrana risultava inserito nell'agglomerato "IT0513 Pianura e Capoluogo Bassa Pianura", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- la deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 19/04/2016, di aggiornamento del *Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera*, resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del *Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera*, risalente al 2014, agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- la DGR n. 836 del 06/06/2017, inerente il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per il Comune di Treviso è la stazione di Fondo Urbano di "Via Lancieri di Novara";
- la DGR n. 1500 del 16/10/2018, con cui si demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici di Zona;
- la DGR n. 238 del 02/03/2021, recante "*Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione*", che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- la DGR n. 1089 del 09/08/2021 che fissa gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;
- la DGR n. 786 del 12/07/2024 che ha esteso la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera adottato con DGR n. 480/2024;

**VISTI** altresì:

- la L.R. Veneto n. 33/1985 e ss. mm. ii. "*Norme per la tutela dell'ambiente*";
- il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155: "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- la Legge n. 10/1991 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*";
- il DPR n. 74/2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs. 19/10/2005, n.192*";
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- la DGR n. 122 del 27/02/2015, "*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali*";
- il DM n. 186/2017 "*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle*

*competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;*

- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: “*Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*”;

**CONDIDERATO** che con nota del Presidente della Provincia di Treviso prot.n. 2024/53516 acquisita al nostro prot.n. 12862 in data 24/09/2024 è stata disposta l’estensione alla stagione termica 2024/2025 dell’applicazione delle misure di divieto e limitazione previste per la stagione scorsa;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

## **ORDINA**

A decorrere dal giorno **15/10/2024** sino al **30/04/2025**, dal lunedì alla domenica nell’intero territorio comunale:

### **1) con livello “Nessuna allerta” – verde:**

- durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
  - 19°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici classificati dal DPR n. 412/1993 con le sigle:
    - E.1 - residenza e assimilabili;
    - E.2 - uffici e assimilabili;
    - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
  - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- il divieto di combustioni all’aperto di materiale vegetale di cui all’art. 185, comma 1 lettera f) del D.lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, a scopo di intrattenimento. Su autorizzazione del Comune, sono consentite deroghe per fuochi d’artificio di Capodanno e per falò rituali purché legati a consolidate tradizioni pluriennali, organizzati a livello collettivo, con il limite di un falò su tutto il territorio comunale, previa formale comunicazione dei responsabili dell’attività, purché preventivamente autorizzati dalla Questura e dal Comune nell’ambito delle rispettive competenze. I fuochi e i falò dovranno essere alimentati esclusivamente a legna vergine, priva di trattamenti, mantenuta secca e asciutta. Le pire potranno avere di dimensioni massime pari a 3,5 m di altezza e 3 metri di diametro alla base e dovranno essere spente entro le ore 23:00 tramite spargimento di acqua. Sono vietati gli eventi privati;

### **2) con livello di “Allerta 1” – arancio e livello di “Allerta 2” – rosso:**

- durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
  - 19°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici classificati dal DPR n. 412/1993 con le sigle:
    - E.3 - residenza e assimilabili;
    - E.4 - uffici e assimilabili;

E.6 - attività commerciali e assimilabili;

- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013;

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal DM Ambiente n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto assoluto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, sia pubblici che privati, con esclusione di qualunque deroga;

## I N F O R M A

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

**1) Livello allerta 1 (arancio):** quando nella centralina di riferimento di Treviso in via Lanceri di Novara vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup>.

**2) Livello allerta 2 (rossa):** quando nella stessa centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup>.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup>.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php)

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale <http://www.comune.istrana.tv.it> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
- che per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa il cittadino può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
  - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “4 stelle” a partire dal 01/01/2020;
  - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso:
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area 6 – Gestione del territorio;

## INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a provvedere alla necessaria sostituzione/pulizia dei filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di attivazione stagionale degli impianti;
- a bruciare nelle stufe esclusivamente legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%);
- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura.

Il Sindaco

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.*